

SINTESI DELLA DELIBERAZIONE PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER:

A) introduzione del Valore Sociale;

B) istituzione della commissione per la definizione del Valore Sociale.

Come noto, i Comuni, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

Su tale base, diversi provvedimenti come il D.l. 133/2014, e il D.lgs. 50/2016 consentono ai Comuni di definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti o contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati;

Inoltre, la Legge Quadro sul volontariato n. 266/1991 consente agli Enti locali di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operativa prevedendo forme di verifica delle prestazioni, di controllo della loro qualità;

In egual modo, la legge n. 381/1991, riconosce alle cooperative sociali lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, come pure la legge n. 383/2000 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;

Ancora, il D.lgs. 460/1997 e la l. 106/2016 definiscono l'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, come valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti di tali attività sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato, prevedendo, altresì, linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale;

Il più recente "Schema di Piano sociale regionale" che introduce la Valutazione di Impatto Sociale finalizzata alla ricostruzione, alla misurazione e alla stima degli effetti positivi o meno, attesi o inattesi, di un programma o di un progetto, rispetto ai beneficiari diretti e, in generale, alla platea dei portatori di interesse – in primo luogo rinvenibili sul territorio;

A ciò si aggiunge anche lo Statuto di Roma Capitale, che impronta l'azione amministrativa al rispetto del principio di sussidiarietà e della più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati;

Non da ultime le stesse linee programmatiche della Sindaca Virginia Raggi prevedono «*il principio di sussidiarietà non demandando ad esso un ruolo sostitutivo del pubblico nella fornitura di servizi, quanto piuttosto la promozione dei diritti delle fasce più deboli, agendo sulla base di regole certe e del controllo puntuale del loro rispetto*».

In conseguenza di tale maturazione disciplinare e legislativa, ricorrono le condizioni per definire il Valore Sociale prodotto dalle organizzazioni dei cittadini, introducendo la relativa rendicontazione nella formazione della Contabilità Capitolina;

Nel caso del patrimonio pubblico concesso dall'Amministrazione, infatti, **il corrispettivo monetario costituisce solo una parte di un più ampio corrispettivo** erogato attraverso le attività

di servizi specialistici culturali, educativi e sociali ad integrazione di quelli erogati direttamente dall'Amministrazione Capitolina e che tale attività costituisce interesse pubblico generale;

A tale scopo si prevede **di istituire una specifica Commissione** con il compito, entro quattro mesi di fornire metodi, criteri e strumenti per la misurazione del Valore sociale dei servizi erogati dal Roma Capitale attraverso il ricorso ad organizzazioni sociali e culturali.

I risultati di tale commissione e della applicazione del metodo del Valore Sociale saranno oggetto di verifica, aggiornamento e riconsiderazione dopo 18 mesi da parte dell'Assemblea Capitolina.

I promotori dell'iniziativa del 9 marzo